

La commissione di gara è organo strumentale dell'Amministrazione appaltante; gli atti da essa compiuti, nell'esercizio delle relative attribuzioni, hanno rilevanza interna al procedimento concorsuale e sono direttamente imputati, in virtù del rapporto di servizio occasionale e necessario che si instaura tra i suoi membri e l'amministrazione di riferimento, all'Ente - Persona che l'ha nominata. Pertanto, i suoi componenti rispondono a titolo di responsabilità amministrativa (dinanzi alla Corte dei Conti) per gli eventuali danni causati all'erario nell'esercizio della loro attività, ove abbiano agito con colpa grave o dolo. I membri della commissione di gara non assumono la qualità di controinteressati (litisconsorzio necessario) nel giudizio risarcitorio per lesione di interessi legittimi proposto a seguito dell'annullamento dell'aggiudicazione della gara, in quanto essi sono privi di legittimazione passiva (non sussistendo nei loro confronti una posizione giuridica differenziata rispetto all'atto impugnato ed una distinta legitimatio ad causam). La conseguibilità in termini di certezza dell'aggiudicazione di un appalto (attività vincolata che consegue all'annullamento giurisdizionale che sia avvenuto non sulla base di un difetto di motivazione, in via di principio sanabile con la ripetizione del provvedimento - vizio formale - ma sulla base di una violazione di legge e/o di un difetto di funzione dell'atto a suo tempo impugnato), comporta il risarcimento del danno nella misura del 100% delle voci legate al profitto derivante dall'aggiudicazione mancata. L'ammontare dei danni va determinato secondo i criteri dell'art. 1223 cod. civ., tendendo presente, sul versante del danno emergente: a) il pregiudizio economico subito dall'impresa per la perdita di chances legata alla impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico corrispondente alla mancata fatturazione dei lavori; b) l'inutile immobilizzazione di risorse umane e mezzi tecnici (tra cui, mancata economia di scala - materiali e/o attrezzature necessariamente acquistati per l'esecuzione dello specifico appalto di due edifici scolastici in luogo di sei previsti in gara).